MARIA MICELI

BREVI RIFLESSIONI SU MANDATO E RAPPRESENTANZA ALLA LUCE DEL PENSIERO DI G. LA PIRA¹

1.- Le mie riflessioni prendono spunto dalla lettura di alcune suggestive pagine degli scritti Lapiriani, ricordate dal professore Catalano nel suo contributo dal titolo "Giorgio La Pira professore di diritto romano", ed in particolare da alcune pagine sul mandato tratte da "Un mandato eseguito". Discorso del Sindaco di Firenze del 18 giugno 1964, e da alcune dense righe sul rapporto tra mandato e rappresentanza contenute in una lettera dell'epistolario intercorso tra la Pira e un altro grande giurista del tempo - anch'esso siciliano, e siciliano illustre - al quale credo possa essere attribuito il merito di aver scritto alcune delle pagine più significative ed incisive della letteratura del secolo scorso sulla rappresentanza: Salvatore Pugliatti.

Mi sembra necessario precisare preliminarmente che il mio contributo, suggerito da alcune brevi, ma stimolanti osservazioni svolte da G. La Pira, investe una problematica ampia, discussa e complessa, anche per le ricadute e le implicazioni che importa. In questa sede, tuttavia, mi limiterò a svolgere solo qualche breve riflessione sull'argomento.

La lettera a cui mi riferisco è quella datata 3 Dicembre 1928, scritta da La Pira in risposta all'amico Pugliatti, che gli aveva appena inviato uno dei suoi lavori riguardanti la rappresentanza⁵, in cui si occupava, in particolare, dell'*inscindibilità del rapporto di gestione dalla rappresentanza*. Ebbene il tratto della lettera citata, che non a caso il professore Catalano ha voluto ricordare⁶, appare ai miei occhi estremamente significativo, non solo per il suo contenuto, su cui mi soffermerò solo brevemente nel corso della trattazione, ma anche e soprattutto per l'*invito al dialogo* che esso contiene ed auspica con l'amico Pugliatti in ordine alla questione trattata.

Il romanista, infatti, invita al dialogo il privatista nella convinzione che il confronto possa rivestire un ruolo determinante per un adeguato approfondimento dell'argomento.

Inoltre, dalla lettura attenta dell'epistola ricordata si ricava immediatamente l'impressione che l'esigenza avvertita da La Pira e

¹ Contributo in corso di pubblicazione in "La cattedra "strumento sacro". Incontro dei romanisti. Roma 11-13 Novembre 2004. Università di Roma "La Sapienza", Atti del Convegno per la celebrazione del centenario dalla nascita di Giorgio La Pira.

² CATALANO, Giorgio La Pira professore di diritto romano, in Index 23 (1995) 1ss.

³ CATALANO, Giorgio La Pira professore di diritto romano, cit., 36ss.

⁴ G. LA PIRA, *Lettere a S. Pugliatti (1920-1939)*, Roma, 1980, 83ss, ora anche in CATALANO, *Giorgio La Pira professore di diritto romano*, cit., 41ss.

⁵ PUGLIATTI, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965.

⁶ Supra, nt. 3.

Pugliatti non fosse dettata soltanto dal forte legame di amicizia che legava i due grandi studiosi, ma molto più probabilmente, dalla grande sensibilità scientifica e metodologica che ne contraddistingueva le figure.

E, in effetti, l'argomento in questione è tra quelli in ordine ai quali l'intersezione tra dogmatica e studio storico del diritto è più forte. Forte è, infatti, il reciproco condizionamento: nel leggere le fonti romane si è inevitabilmente condizionati dal moderno concetto di rappresentanza, così come nella formazione e nell'articolazione dell'odierno concetto di rappresentanza si è stati, e si è ancora, fortemente influenzati dall'esperienza e dalla tradizione romanistica.

Si aggiunga, inoltre, che un'attenta valutazione di questo profilo di ordine metodologico risulta ancor più necessaria in considerazione del fatto che non sempre si è avuta consapevolezza della suddetta intersezione. Infatti, anche alcuni degli studiosi più attenti della recente dottrina tendono a prospettare, a tal proposito, il rapporto tra l'esperienza giuridica moderna e quella antica in termini di forte discontinuità, proponendo l'idea di una assoluta modernità del concetto di rappresentanza, discorrendo addirittura di una "concettualizzazione antiromanistica" della rappresentanza'.

Mi pare che questa impostazione sia riduttiva, e che la questione presenti una maggiore complessità. Non vi è dubbio, infatti, che le teorie moderne sulla rappresentanza e sul mandato sono fortemente condizionate dalle fonti romane e dalla tradizione romanistica. Basta leggere, per quanto riguarda la tradizione francese, ad esempio, le opere di Domat⁸ e Pothier⁹, e, per quanto riguarda quella tedesca, le opere di Savigny¹⁰, Jhering¹¹, Laband¹². È facile notare, pur nella profonda diversità della loro impostazione, che il condizionamento è forte, deciso ed assolutamente innegabile.

Di questo condizionamento la dottrina della prima metà del XX sec. aveva piena coscienza¹³. La dottrina della seconda metà del XX sec. ha

⁷ Si veda, in particolare, CAPPELLINI, voce *Rappresentanza* (dir. interm.), in *Enc. del Diritto*, vol. XXXVIII, 442 e bibliografia ivi citata.

⁸ DOMAT, Le lois civiles dans leur ordre naturel, 1689.

⁹ POTHIER, Pandectae Justinianeae. In novum ordinem Digestae, eum legibus codicis, et novellis, quae ius pandectarum confirmant, esplicant aut abrogant, Paris, 1818. ¹⁰ SAVIGNY, System des heutigen römischen Rechts, III, Berlino, 1840, 90-98.

¹¹ JHERING, Mitwirkung für fremde Rechtsgeshäfte in Jahrbücher für die Dogmatik, 1957, 273ss.

¹² LABAND, Die Stellvertretung bei dem Abschluss von Rechtsgeschäften nach dem allgem. Deutch. Handelsgesetzbuch, in ZHR (1886) X, 186ss.

¹³ Basta ricordare, a tal proposito, BONFANTE, Facoltà e decadenza del procuratore romano, in Studi dedicati a F. Schupfer, Torino, 1898, 3 ss., ora in Scritti III (1926) 250 ss; ID., Corso di diritto romano III, Diritti reali, Roma, 1933, 287 ss.; ID., Corso di diritto romano. IV. Le obbligazioni, Milano, 1979, 373 ss; RICCOBONO, Lineamenti della dottrina della rappresentanza diretta in diritto romano, in AUPA 14 (1930) 389 ss; ID., La giurisprudenza classica come fattore di evoluzione del diritto romano, in Sc. Ferrini, Pavia 1946, 41 ss; ARANGIO RUIZ, Il mandato in diritto romano, Napoli, 1949; BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1950, 546- 552; ID., Diritto Romano: Parte generale, Padova, 1955, 405; SCIALOJA, Studi giuridici, Roma, 1950, 101ss.; SOLAZZI, Errore e rappresentanza, in Scritti di diritto romano I, Napoli, 1955) 277 s.; ID., La definizione del procuratore, in Scritti di diritto romano II, Napoli, 1957, 557; ID., Procuratori senza mandato, in Scritti di diritto romano II, Napoli, 1957, 569ss.; ID., Il procurator ad litem e la guerra al mandato, in Atti Napoli 58, 1937, ora in Scritti di diritto romano III, Napoli, 1960, 601 ss.

tentato, per contro, di disconoscerne l'esistenza. Si è iniziato, così, a discutere, in ordine alla rappresentanza, di contrapposizione, di distacco deciso dell'esperienza giuridica moderna dalla tradizione romana. Si è persa, per certi versi, consapevolezza di una lunga tradizione - costituita certamente anche da forti momenti di discontinuità - senza la quale, tuttavia, si ingenera una profonda confusione, e si rinuncia definitivamente alla possibilità di dare una spiegazione coerente ad alcuni profili o aspetti della disciplina moderna della rappresentanza.

Ebbene, la questione esaminata non può certamente essere chiarita facilmente o semplicemente. In questa sede, possiamo unicamente svolgere delle considerazioni di carattere generale, riferibili, oltretutto solo ad alcuni dei molteplici nuclei problematici che la caratterizzano.

2.- A tal proposito alcune delle questioni di maggior rilievo riguardano la distinzione tra rappresentanza diretta ed indiretta, e la figura del mandato senza rappresentanza. Si tratta, infatti, di istituti che traggono la loro principale giustificazione dalla netta separazione concettuale tra procura e mandato, che caratterizza il pensiero della dottrina tedesca del XIX sec. e degli inizi del XX sec., ed anche quella italiana del codice del '42.

Ebbene, va riconosciuto che questa impostazione dottrinale è da attribuire prevalentemente alla Pandettistica tedesca, che ne ha fatto oggetto di costruzione teorica e concettuale avvalendosi espressamente delle fonti romane in cui si riscontra una netta distinzione tra la figura del *mandatarius* e quella del *procurator*. Procuratore è colui che agisce nell'interesse ma anche in nome del *dominus negotii* (rappresentanza diretta). Mandatario colui che, invece, agisce nell'interesse del mandante ma in nome proprio (rappresentanza indiretta)¹⁴.

In realtà, che nel diritto romano non vi fosse piena coincidenza tra la figura del *procurator* e del *mandatarius* risulta evidente da diverse fonti. Per il periodo preclassico, addirittura, sembra consacrata non solo la mancata coincidenza, ma addirittura la netta differenziazione¹⁵. Per l'età classica e per i periodi successivi, la distinzione permane se non altro per l'importante profilo che attiene all'acquisto del possesso, visto che il mandatario, secondo l'opinione prevalente, non acquista

_

¹⁴ SAVIGNY, *System des heutigen römischen*, cit., 90-98 il quale, per la prima volta nella storia del diritto, attribuisce alla rappresentanza una considerazione autonoma - soprattutto dal punto di vista sistematico, inserendola nell'ambito delle dottrine generali - abbandonando decisamente, secondo una tendenza che diventerà sempre più imperante, la configurazione della rappresentanza del mondo romano, in cui essa era, invece, strettamente ed inscindibilmente connessa col mandato, con i casi di rappresentanza processuale, con l'esercizio delle *actiones adiecticiae qualitatis*. Per ulteriori approfondimenti della questione si rinvia a quanto detto più compiutamente in MICELI, *Institor e procurator nelle fonti romane dell'età preclassica e classica*, in corso di pubblicazione in *IVRA* 53 (2002).

¹⁵ Cic., Top. 10.42: Sunt enim similitudines quae ex pluribus conlationibus perveniunt quo volunt hoc modo: si tutor fidem prestare debet, si socius, si cui mandaris, si qui fiduciam acceperit, debet etiam procurator.

direttamente il possesso al mandante, mentre il *procurator* acquista direttamente il possesso, e forse anche la proprietà, al *dominus negotii*¹⁶, al pari del *tutor* e *curator*¹⁷.

E' mia convinzione, tuttavia, che la divergenza appurata nelle fonti non possa essere interpretata nel senso operato dalla dottrina pandettistica.

Nelle fonti romane la distinzione nasce e si spiega, come notava già sapientemente Arangio Ruiz¹⁸, non in "...un ambiente che ponga tutte le norme sullo stesso piano", ma si spiega storicamente, ed in relazione ad un sistema giurisprudenziale come quello romano preclassico e classico. Infatti, la distinzione in questione - che ha dato luogo ad una serie infinita di problemi interpretativi - non può che spiegarsi in chiave storica: non è altro che il retaggio storico di una diversa origine e funzione dei due istituti. D'altronde, anche se la sapiente tecnica della scientia iuris romana - che elabora, sistema, definisce - è riuscita a realizzare in età classica un'opera di uniformazione e organizzazione sistematica e coerente degli istituti e dei concetti, ciò non significa che si sia pervenuti a qualcosa di minimamente assimilabile ad un moderno sistema codicistico-legislativo.

3.- Guardando, infatti, alle singole figure coinvolte può dirsi che nelle fonti romane il *procurator* è un soggetto strettamente legato all'ambiente familiare, la cui posizione, poteri e funzioni si spiegano non con atti giuridici bilaterali o unilaterali, ma unicamente tramite le particolari strutture potestative della *familia* romana. Struttura, quest'ultima, caratterizzata da una profonda e coesa unità, determinata dal valore unificante dalla *patria potestas*, ma anche da una notevole complessità, come universo popolato da molteplici figure, anche soggetti liberi, ciascuna caratterizzata, tuttavia, da una propria individualità specifica, da un proprio ruolo, e da un determinato ambito

¹⁶ Gai 2.95; D. 41.1.13pr.; D. 41.2.1.20; D. 41.2.34.1; D. 41.2.42.1; D. 41.3.41; PS. 5.2.2; I. 2.9.5.

¹⁷ D. 6.2.7.10; D. 13.7.11.6; D. 41.1.13.1; D. 41.2.1.20. Sul tema si è sviluppato un ampio dibattito dottrinale. In particolare cfr. SAVIGNY, Das Recht des Besitzes, Wien, 1865, 249 ss.; DERNBURG, Entwicklung und Begriff des juristischen Besitzes des römischen Rechts, Halle, 1883, 60 ss.; ALIBRANDI, Teoria del possesso secondo il diritto romano, Roma, 1871, ora in Opere giuridiche e storiche 1, Roma, 1896, 217 ss.; BONFANTE, Corso di diritto romano III, cit., 330; RICCOBONO Sr., La teoria del possesso in diritto romano, in AG 50 (1893) 267 ss.; ID., Corso di diritto romano. Il possesso, Roma, 1934, 56 ss.; ID., FRESE, Das Mandat in seiner Bezieheung zur Procurator, in St. Riccobono IV, Palermo, 1936, 405 ss.; SOLAZZI, Di alcuni punti controversi nella dottrina romana dell'acquisto del possesso per mezzo di rappresentanti, in Scritti di diritto romano I, Napoli, 1955, 345 ss.; MEYLAN, Per procuratorem possessio nobis adquiri potest, in Feschr. Lewald, Basel, 1953, 105 ss.; Bretone, Adquisitio per procuratorem'? in Labeo 1 (1955), 280 ss.; Nicosia, L'acquisto del possesso mediante i potestates subiecti, Milano, 1960, 345; ID., Acquisto del possesso per procuratorem' e 'reversio in potestatem domini' delle 'res furtivae', in IVRA 11 (1960) 194 ss.; WATSON, Acquisition of possession per extraneam personam, in TD. 29 (1961) 22 ss.; KASER, Das römische Privatrecht I, München, 1971, 393 ss.; ALBANESE, Le situazioni possessorie, Palermo, 1985; VACCA, Ancora sul problema del procurator e della rappresentanza nell'acquisto del possesso. A proposito di alcuni studi recenti, in RISG. 100 (1973) 272 ss. ¹⁸ ARANGIO RUIZ, *Il mandato*, cit., 55.

di esplicazione della propria attività nell'interesse della *familia* stessa (*procurator*, *institor*, *amicus*, *cliens*....)¹⁹.

Ed, in effetti, il *procurator*, anche in età classica non agisce e opera in base ad atto di investitura esterna²⁰. La sua prima investitura è l'appartenenza alla *familia* intesa in senso ampio, la sua 'riconoscibilità' sociale. Nelle fonti non si riscontra alcun dato testuale rapportabile in qualche modo alla configurazione dell'odierna procura. La figura del *procurator* romano ha poco a che vedere con il concetto di procura elaborato dalla dottrina tedesca, soprattutto da Laband²¹ in poi.

Il procurator, invece, al pari del tutor è considerato "quasi quidam paene dominus" ²². Si tratta di un soggetto sui iuris, perfettamente capace e autonomo, ma strettamente legato alla 'familia' e alla sua struttura potestativa, tanto che va considerato, nell'ambito di esplicazione della sua attività - l'amministrazione di grandi tenute o proprietà terriere²³ - alla stregua di un alter ego del pater familias. Il procurator è, dunque, inizialmente un quasi dominus, non svolge semplicemente un officium, ma 'sta al posto del dominus', nella sua stessa, identica posizione. Non sembra incontrare limiti nello svolgimento delle sue funzioni. L'unica limitazione riguarda semmai l'ambito di esplicazione della sua attività²⁴. Sembra, dunque, che originariamente la figura del procurator abbia poco a che fare col concetto di rappresentanza.

Non vi è dubbio, però, che la prospettiva dell'officium è sicuramente presente nella struttura e disciplina del *procurator* sin dall'origine. Essa, infatti, si manifesta originariamente solo come esterno riflesso di un rapporto di natura prevalentemente potestativa, ma assume progressivamente un ruolo sempre più rilevante e determinante.

¹⁹ Cic. ad Att. 13.52.2; D. 33.9.3.6; D. 33.9.4.2.

²⁰ D.14.3.5.18; D.14.3.6.

²¹ *Supra*, nt. 11.

²² Cic., pro Caec. 20.57: '...is qui legitime procurator dicitur, omnium rerum eius qui in Italia non sit absitive rei publice causa, quasi quidam paene dominus'. Sul brano v. Costa, Cicerone giureconsulto I, Bologna, 1927, 129 ss.; Bonfante, Facoltà e decadenza cit., 250 ss.; Wandick Da Nóbrega, Herméneutique juridique appliquèe à l'"interdictum unde vi coactis armatisve" dans la pro Caecina de Cicéron, in RIDA 7 (1960) 507 ss.; Quadrato, Dal procurator al mandatario, Bari, 1963, 10 ss.; Nicosia, Studi sulla deiectio, I, Milano, 1965, 104 nt. 41-42; Angelini, Il procurator, Milano 1971, 33ss

VARR., *libri r.r.* 3.6.3; COLUM., *libri r.r.* 1.6.7; 1.6.23; 9.9.2; PALLAD., *libri r.r.* 1.36. Si trattava di un soggetto di solito sovraordinato al *vilicus*, posto al vertice dell'organizzazione produttiva fondiaria, che trovava normalmente la sua stabile funzione soltanto in una proprietà composta da più tenute. Una figura, dunque, normalmente legata all'organizzazione dei *latifundia*, alla concentrazione della proprietà terriera. In proposito v. SCHLOSSMANN, *Der Besitzerwerb durch Dritte nach römischen und heutigen Recht. Ein Beitrag zur Lehre von der Stellvetretung*, Leipzig, 1881, 12 ss; ANGELINI, *Il procurator*, cit., 81 ss.

²⁴ *Supra*, nt. 22.

Oltre ai frequenti riscontri presenti se non altro già nelle opere ciceroniane²⁵, l'esemplificazione massima della prospettiva del *munus*, dell'officium è consacrata e stigmatizzata nella figura del procurator ad litem²⁶ che agisce in veste di 'rappresentante processuale', per il quale emerge chiaramente la prospettiva dell'agere alieno nomine, dell'ufficio svolto nell'interesse altrui. D'altronde, anche l'avvicinamento al mandato avviene nell'ottica dell'officium. Il mandatario è, infatti, colui che svolge un incarico nell'interesse altrui: 'qui aliena negotia mandatu domini administrat'²⁷.

Il *mandatarius*, come dicevamo, è figura certamente distinta da quella del *procurator* in età preclassica. Non sembra iscriversi nell'ambito del *ius civile* in senso stretto, ma in quello del *ius gentium*, nel senso precisato però anche da Lombardi²⁸.

Si tratta, inoltre, di una figura giuridica che si affianca ad altre che avevano già una loro compiuta realizzazione, non solo sociale ma anche giuridica in senso pieno, come quella del *procurator*. Tuttavia, la sfera originaria del mandato partecipa degli stessi caratteri delle figure descritte, alle quali si affianca. Ricordiamoci che il mandato per Cicerone è un rapporto che non si stabilisce se non tra *amici*²⁹, tanto che comporta l'*ignominia* qualora realizzi ed integri in qualche modo una violazione dei profondi valori su cui si fonda l'*amicitia*³⁰ nel mondo romano.

La conclusione di un contratto di mandato determina, allora, l'instaurarsi di un rapporto caratterizzato certamente dal rispetto di profondi e antichi valori, quali *fides*, *obsequium*, *amicitia*, ma non vi è dubbio che la posizione del *mandatarius* è soltanto quella di colui che svolge un 'officium'. Non vi è alcun tratto potestativo forte nella figura

²⁵ Della questione si sono occupati, in particolare, FRESE, *Das Mandat in seiner* cit., 411 ss.; ANGELINI, *Op. cit.*, 203 nt. 121.

²⁶ In proposito si vedano i frammenti riportati dai compilatori nel titolo *De procuratoribus et defensoribus* (D. 3.3), ma sopratutto la testimonianza gaiana relativa all'agere alieno nomine, che risulta particolarmente efficace nella descrizione del fenomeno in questione: Gai 4.86: *Qui autem alieno nomine agit, intentionem quidem ex persona domini sumit, condemnationem autem in suam personam convertit. Nam si verbi gratia L. Titio pro>P. Mevio agat, ita in formula concipitur: Si Paret N. Negidium P. Mevio sestertium X milia dare oportere, iudex N. Negidium L. Titio serstetium X milia condemna; si non paret absolve; in rem quoque si agat, intendit P. Mevii rem esse ex iure Quiritium, et condemnationem in suam personam convertit. 87- Ab adversarii quoque parte si interveniat aliquis cum quo actio constituitur, intenditur dominum dare oportere, condemnatio autem in eius personam convertitur qui iudicium accipit; sed cum in rem agitur, nihil <in> intentione facit eius persona cum quo agitur, sive suo nomine sive alieno aliquis iudicio interveniat; tantum enim intenditur rem actoris esse. Per un più approfondito esame del brano e dei casi di agere alieno nomine, in rapporto anche alle a.a.q., cfr. MICELI, Sulla struttura delle actiones aidecticiae qualitatis, Torino, 2001, 41 ss e bibliografia ivi citata.*

²⁷ D. 3.3.1pr.

²⁸ LOMBARDI, Sul concetto di ius gentium, Roma, 1947, 233ss.

²⁹ Cic., pro Rosc. Amer. 38.111: ..non enim possumus omnia per nos agere: alius in alia res est magis utilis: idcirco amicitiae comparantur, ut comune commodum mutuis officis gubernetur"; ID., pro Rosc. Amer. 39.112: nam neque mandat quisquam fere nisi amico neque credit nisi ei, quem fidelem putat".

³⁰ ALBANESE, La struttura della manumissio inter amicos, in AUPA 29 (1962) 5-98, ora in Scritti Giuridici, I, 215 ss; ID., L'amicitia nel diritto privato romano, in Ius 14 (1963) 131 ss., ora in Scritti Giuridici, I, 311ss.

del *mandatarius*, che lo riporti in qualche modo alla struttura assolutistica della familia romana.

Non si può, dunque, non concordare con Bonfante³¹ quando sostiene che il contratto di mandato non nacque col *procurator*, e che il vincolo contrattuale del procurator col dominus sembra presentarsi ai nostri occhi come una classica alterazione del concetto primitivo di *procurator*, la cui originaria e tipica figura doveva essere quella del procurator 'quasi dominus'.

Tuttavia, al contempo, non ci sembra condivisibile l'idea di prospettare l'avvicinamento con il mandato solo in termini negativi, che si ravvisa chiaramente nelle parole dello stesso Bonfante³² quando dice che l'istituto del procurator "...era destinato ad oscurarsie il riflesso principale è il ricollegarsi col mandato, in quella tormentata vicenda che lo renderà un concetto 'oscuro ed evanescente', e che tanto influenzerà l'esperienza successiva".

Ebbene, non vi è dubbio che la complessa vicenda che lega il mandato al procurator ha determinato profondi mutamenti nella figura tradizionale del procurator, che ne hanno complicato certamente la natura e la disciplina.

Ed, in effetti, la vicenda in questione non può non essere vista all'insegna della limitazione e della specificazione di poteri del procurator, che consegue certamente al venir meno dei valori che avevano retto la società romana fino ad allora (fides, obsequium, amicitia), e, quindi, anche al progressivo disgregarsi dell'originaria struttura potestativa della familia romana, che porta, di contro, all'emersione e all'autonomo affermarsi dei singoli soggetti che la costituivano, e che fino ad allora si erano organicamente e necessariamente identificati con il pater familias.

Tuttavia, mi sembra che il fenomeno possa essere visto anche sotto altre angolazioni. Infatti, così come accade per le vicende processuali del procurator, anche l'avvicinamento al mandato avviene certamente nell'ottica dell'approfondimento e della prevalenza della prospettiva dell'ufficio, dell'incarico svolto nell'interesse altrui, evidente nell'agere alieno nomine del procurator ad litem³³, ma anche nella posizione del mandatario, che è colui che svolge un incarico nell'interesse altrui³⁴.

L'avvicinamento avviene, però, anche nell'ottica consensualità. Infatti, ciò che prima, nel caso del procurator, era - per la particolare struttura della familia romana - unilateralità e necessità, ora diviene consensualità e libertà.

³¹ Facoltà e decadenza cit., 259.

³²Facoltà e decadenza cit., 261.

³³ *Supra*, nt. 25.

³⁴ Supra, nt. 26.

Nuove prospettive si aprono allora per il *procurator* nei rapporti con il suo *dominus negotii* e con i terzi. Un rapporto che prima era spontaneo, necessario, e dagli effetti automatici ora diventa pattizio, derogabile, modellabile secondo il volere delle parti. Il mandato è il terreno della libertà. Tutto è possibile, tutto si può decidere e stabilire nel regolamento consensuale tra le parti.

4.- Ed è questa, mi sembra, la visione del mandato di G. La Pira, volta a porre l'accento sul momento volontaristico, consensuale, e al contempo, su quello strettamente connesso, dell'*officium*, del *ministerium* svolto nell'esclusivo interesse di colui che ha conferito l'incarico.

Così, lo svolgimento del mandato di Giorgio La Pira a sindaco di Firenze viene vivificato ed alimentato dalla concezione romana del mandato, continuamente richiamata *apertis verbis*, anche negli atti pubblici, da chi era, "...nonostante tutto, da 35 anni professore di diritto romano" e in perfetta coerenza con la visione dello stesso diritto romano come "...strumento di formazione della sua medesima formazione interiore" come "...luce che può ancora rischiarare settori spesso oscuri della vita sociale odierna", come "...contributo amorevole alla comprensione più profonda fra gli uomini" 37.

In tal modo si spiegano, dunque, i frequenti richiami al contenuto dell'incarico conferito, i cui "...termini essenziali costitutivi, le cui linee strutturali d'insieme, il cui disegno architettonico..." sono i criteri fondamentali alla luce dei quali formulare il necessario rendiconto del mandato svolto. Nello stesso senso vanno letti i costanti riferimenti all'imprescindibile e puntuale rispetto del *volere* di chi ha conferito l'incarico, che definisce "...con esattezza la struttura, gli scopi e i confini" del mandato, e che costituisce argini invalicabili per l'operato del *mandatarius* fedele: "...is qui exsequitur mandatum non debet excedere fines mandati".

D'altronde, la prospettiva di La Pira è principalmente quella del diritto classico romano, e, dunque, anche quella della centralità della volontà negoziale. Sono sue parole: "l'evoluzione del diritto privato romano è tutta in questa direzione: fare della persona umana - e quindi della volontà umana - il centro dell'ordinamento giuridico".

Ed era questa, infatti, anche la prospettiva della scuola tedesca dell'800 e di gran parte della tradizione italiana della prima metà del XX

.

³⁵ LA PIRA, "Un mandato eseguito". Discorso del Sindaco di Firenze del 18 giugno 1964, in Giorgio La Pira Sindaco III, Firenze, 1989, 339ss, ora anche in CATALANO, Giorgio La Pira professore di diritto romano, cit., 37 ss.

³⁶ LA PIRA, *Lettera ad Emilio Betti* del 21 febbraio 1927, in CATALANO, *Giorgio La Pira professore di diritto romano*, cit., 31.

³⁷ LA PIRA, *Problemi di sistematica e problemi di giustizia nella giurisprudenza romana*, in *Atti del V Congresso nazionale di studi romani* V, Roma, 1946, 22ss.

³⁸ CATALANO, Giorgio La Pira professore di diritto romano, cit., 37ss.

³⁹ CATALANO, *Giorgio La Pira professore di diritto romano*, cit., 37ss. ⁴⁰ *Inst*. 3. 26. 8;

⁴¹ LA PIRA, *Problemi di sistematica e problemi di giustizia*, cit., 22ss.

sec. che lo precedeva, anche in ordine alla rappresentanza e al mandato⁴². L'orientamento, infatti, era stato quello di privilegiare una rappresentanza fondata su elementi caratterizzati da una relazione primaria con il momento *soggettivo* del consenso, piuttosto che quella basata su elementi di carattere *oggettivo*, legati a particolari relazioni intercorrenti tra i soggetti coinvolti⁴³.

Ed in tal senso, appare evidente la continuità del pensiero di La Pira - anche in relazione al rapporto tra mandato e rappresentanza - con la grande tradizione dottrinale e scientifica che immediatamente lo precede. Ricordiamo che il suo maestro era Emilio Betti⁴⁴. Mi pare, tuttavia, di poter ravvisare nel pensiero dell'Autore una forte volontà di affrancamento dagli estremismi astrattizzanti, dal dogmatismo spinto che aveva caratterizzato il pensiero dei suoi illustri predecessori. I suoi studi sulla genesi del sistema della giurisprudenza romana⁴⁵ - svolti, dunque, anche su fonti dell'età preclassica - gli avevano indubbiamente fornito strumenti idonei a superare le distorsioni e gli eccessi della dottrina precedente.

E, probabilmente, è proprio questa maggiore sensibilità storica che gli consente e suggerisce la ricerca del dialogo con l'amico Pugliatti, anche laddove questi proponga una tesi idonea a realizzare un effetto dirompente nei confronti della tradizione appresa dai suoi maestri. La Pira, infatti, tenta una mediazione tra le due opposte tesi, con una proposta che, da quello che si evince dal testo della lettera, non ha ancora una sua compiutezza e definitività, ma ha in sé i germi di alcuni importanti sviluppi successivi.

In conclusione, rinviando una più compiuta definizione della questione ad altra sede, credo si possa concordare con La Pira nel ritenere che la via del dialogo è forse l'unica che ci permette, romanisti e civilisti, di compiere passi avanti nello studio dell'argomento, consentendoci di acquisire una più forte consapevolezza della formazione storica delle nostre categorie tecniche, come miglior modo per comprenderne natura e disciplina.

_

⁴² A tal proposito viene in rilievo, in particolare, il pensiero di MÜHLENBRUCHE, *Die Lehre von der Cession der Forderungsrechte nach den Grundsätzen des römischen Rechts*, Stuttgart, 1836; PUCHTA, *Lehrbuch Pandekten*, Leipzig, 1838, § 255, 392 ss; SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, cit., 90-98; ID., *Das Obligationenrecht als Teil des heutigen römischen Rechts*, II, Berlin, 1853, 19ss; JHERING, *Mitwirkung für fremde Rechtsgeshäfte*, cit., 273ss; LABAND, *Die Stellvertretung bei dem Abschluss von Rechtsgeschäften*, cit., 186ss; BETTI, *Diritto Romano*, cit., 405; ID., *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., 546-552.

⁴³ Risultano particolarmente significative in tal senso le ricostruzioni storiche di HAMZA, Bemerkungen zu den verschiedenen Kostruktionsmodellen der gewillkürten Stellvertretung auf historisch-rechvergleichender Grundlage, in Zeitschrift für Rechtsvergleichung, 1985, Heft, 2, 82; LUIG, Zur Geschichte der Zessionlehre, Köln-Graz, 1966, 47ss.

⁴⁴ BETTI, Diritto Romano: Parte generale, cit., 405; ID., Teoria generale del negozio giuridico, cit., 1950, 546-552; v. supra, nt. 39.

⁴⁵ Per un elenco compiuto delle opere di G. La Pira sulla genesi del sistema della giurisprudenza romana v. CATALANO, Alcuni concetti e principi giuridici romani secondo Giorgio La Pira, in Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno Internazionale di studi in onore di A. Burdese (Padova-Venezia-Treviso, 14-15-16 giugno 2001), 130.

Di conseguenza, a titolo esemplificativo, possiamo riconoscere che se è vero che le categorie della rappresentanza diretta ed indiretta sono categorie moderne, tuttavia, non vi è dubbio che esse sono state costruite anche traendo spunto dall'elaborazione scientifica dei giuristi romani dell'età classica, anche se sulla base di una valutazione 'statica' e 'acritica' delle figure del *procurator* e del *mandatarius*. Quindi è, forse, errato e semplicistico parlare di "concettualizzazione antiromanistica" della rappresentanza⁴⁶.

Al contempo, i romanisti non dovrebbero fare uso delle categorie della rappresentanza diretta ed indiretta cercando di trovarne immediato e specifico riscontro nelle fonti romane, né tanto meno riscontratane l'inesistenza, affermare che i giuristi romani non conoscevano e praticavano la rappresentanza. Quella della rappresentanza diretta tramite procura è soltanto una delle forme e di manifestazioni della rappresentanza, dell'agire in nome altrui.

Detto questo, mi scuso con il qualificato uditorio per le mie considerazioni che non hanno certo il tenore di comunicazione di risultati raggiunti, quanto piuttosto il sapore di riflessioni metodologiche svolte da una giovane studiosa di diritto romano.

Mi sembrava, tuttavia, che fosse il caso di raccogliere e sottolineare il grande messaggio di vita, prima che di scienza, del grande Maestro - anche laddove più specificamente rivolto alla gioventù - di avventurarsi a percorrere strade poco battute⁴⁷. Un tentativo forse pericoloso e insidioso, per il quale invoco fin d'ora la vostra indulgenza, anche per le possibili ed inevitabili approssimazioni di un discorso tanto breve su una problematica così complessa e rilevante.

-

⁴⁶ Cfr supra nt 6

⁴⁷ Lettera 3 Dicembre 1928: G. LA PIRA, *Lettere a S. Pugliatti*, cit., 85.